

Deliberazione 14 dicembre 2010 – ARG/com 239/10

Modifiche all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/com 104/10 e proroga dei termini del procedimento di cui alla deliberazione ARG/com 196/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 dicembre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: Direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004, n. 126/04 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica);
- la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIQV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 104/10) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2010, ARG/com 196/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 196/10);
- il documento per la consultazione 25 marzo 2010, DCO 4/10 intitolato "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale" (di seguito: DCO 4/10);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2010, DCO 39/10 intitolato "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali. Previsioni in tema di clienti multisito e di indennizzi automatici connessi alla periodicità di fatturazione" (di seguito: DCO 39/10);

- le osservazioni ai DCO 4/10 e DCO 39/10 inviate dai soggetti interessati;
- le istanze di riesame della deliberazione ARG/com 104/10 presentate da operatori e dalle loro Associazioni rappresentative.

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h., della legge n. 481/95 l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g., della legge n. 481/95 l'Autorità determina i casi di indennizzo automatico per mancato rispetto di clausole contrattuali;
- l'Autorità con deliberazione ARG/com 104/10 ha approvato, in esito ad un'ampia consultazione di cui al DCO 4/10 con tutti i soggetti interessati, il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, prevedendo che lo stesso entri in vigore a partire dal 1° gennaio 2011;
- con l'entrata in vigore del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali verranno meno gli effetti del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica;
- a mezzo del DCO 4/10 l'Autorità ha formulato, tra le varie proposte:
 - a. la conferma dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica, applicabile ai clienti finali alimentati in bassa tensione, e dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale, applicabile ai clienti finali con consumi annui non superiori a 200.000 Smc/anno;
 - b. l'estensione al settore elettrico della previsione, già contenuta nel Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale, relativa al riconoscimento di indennizzi automatici per violazione delle clausole contrattuali contenute nel contratto liberamente definito dall'esercente la vendita; nello specifico, secondo quanto enunciato al punto 8.18 del DCO 4/10, la proposta dell'Autorità aveva comunque limitato la previsione degli indennizzi automatici, per entrambi i settori, al caso di violazione dei termini e delle modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali;
- l'articolo 1, comma 1.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali definisce "cliente finale multisito" il cliente finale che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica/gas naturale in più punti di prelievo/riconsegna;
- l'articolo 2, comma 2.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali ha previsto come proprio ambito di applicazione la fattispecie in cui al cliente finale, alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anno, venga proposto un contratto di fornitura;
- l'articolo 2, comma 2.2, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, nello specificare l'ambito di applicazione di cui al comma 2.1, ha escluso la propria applicazione al cliente finale multisito per il quale, in caso di fornitura di energia elettrica, almeno un

punto di prelievo non sia alimentato in bassa tensione o, in caso di fornitura di gas naturale, i consumi complessivi siano superiori a 200.000 Smc/anno;

- le ricordate previsioni in materia di cliente finale multisito sono state adottate accogliendo le proposte di alcuni soggetti interessati, emerse in sede di consultazione, a mezzo delle quali è stata evidenziata la necessità di specificare i criteri di esclusione dei clienti finali multisito;
- l'Articolo 14, comma 14.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali prevede il riconoscimento di un indennizzo automatico, pari ad euro 30,00, per il caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione definita in contratto ai sensi dell'Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i.;
- la predetta previsione è stata adottata alla luce delle osservazioni pervenute in relazione al DCO 4/10 - con particolare riguardo a quanto manifestato dalle Associazioni rappresentative dei clienti finali ai fini del mantenimento degli indennizzi automatici a garanzia di una diligente esecuzione del contratto di fornitura - ed in ragione delle previsioni della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE, con riferimento all'indennizzo ed alle modalità di rimborso applicabili in caso di fatturazione imprecisa e tardiva;
- con comunicazione datata 18 ottobre 2010 (protocollo Autorità 0034821/A del 19 ottobre 2010), Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia) ha presentato un'istanza di riesame della previsione di cui all'Articolo 14, comma 14.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali nella parte in cui è stato previsto il riconoscimento di un indennizzo automatico, pari ad euro 30,00, per il caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., vale a dire per mancato rispetto della periodicità di fatturazione definita in contratto;
- con comunicazione datata 29 ottobre 2010 (protocollo Autorità 0036056/A del 2 novembre 2010) Anigas, Assogas e Federestrattiva hanno congiuntamente presentato un'istanza di riesame delle previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale, con riferimento, tra gli altri, al riconoscimento dell'indennizzo automatico per il caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione ed all'ambito di applicazione del medesimo Codice nel caso di cliente finale multisito;
- con comunicazione datata 3 novembre 2010 (protocollo Autorità 0036547/A del 4 novembre 2010), Federutility ha presentato una segnalazione relativa alle previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale, evidenziando le medesime problematiche di cui all'istanza di riesame presentata da Anigas, Assogas e Federestrattiva;
- per quel che attiene alla tematica dell'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, le comunicazioni di Enel Energia, Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility hanno evidenziato le seguenti criticità:
 - a. la proposta dell'Autorità, di cui al DCO 4/10, ha avuto ad oggetto l'estensione al settore elettrico degli indennizzi automatici già previsti per il mercato del gas naturale e la contestuale limitazione, per entrambi i settori, dell'applicabilità degli indennizzi alla sola ipotesi di violazione del termine di preavviso previsto in caso di variazione unilaterale di clausola contrattuale;
 - b. la previsione di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali,

- diversamente da quanto posto in consultazione, ha mantenuto nel settore del gas naturale ed introdotto nel settore elettrico l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
- c. la scelta dell'Autorità di adottare una previsione non formulata in consultazione avrebbe impedito ai soggetti partecipanti alla consultazione di fornire in materia le proprie osservazioni, difettando pertanto la completezza dell'istruttoria ed un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco;
 - d. infine, la violazione della periodicità di fatturazione non è sempre imputabile all' esercente la vendita e la previsione di un indennizzo pari ad euro 30,00 per mancato rispetto della periodicità di fatturazione appare sproporzionato e penalizzante, anche in considerazione dei ridotti margini di redditività associati alle forniture domestiche;
- per quel che attiene all'ambito di applicazione con riferimento ai clienti finali multisito, le comunicazioni di Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility hanno riscontrato un difetto di consultazione e rilevato che:
 - a. la definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui all'articolo 2 del Codice stesso, in considerazione della definizione di cliente finale multisito di cui all'articolo 1, comma 1.1, e della previsione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lascerebbe aperta la facoltà per i clienti finali multisito di gas naturale di stipulare tanti contratti quanti sono i punti di riconsegna e così di richiedere l'applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale nel caso in cui per i singoli contratti/punti di riconsegna non venga superata la soglia pari a 200.000 Smc/anno; in aggiunta, Federutility ha rilevato come la ricordata previsione permetterebbe l'applicazione del Codice anche ad un cliente finale che abbia punti alimentati in media tensione;
 - b. il predetto assetto di tutela non apparirebbe giustificato né sarebbe stato preannunciato dal DCO 4/10;
 - la deliberazione ARG/com 104/10 è stata fatta oggetto di impugnativa di fronte al Tar Lombardia sotto diversi profili tra i quali la definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale nel caso di clienti finali multisito e l'indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
 - in considerazione parziale del contenuto delle ricordate istanze di riesame, e nella direzione della garanzia di un'istruttoria ancora più esaustiva e completa sia in materia di definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale sia in tema di indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, l'Autorità, con la deliberazione ARG/com 196/10, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale nel caso di clienti finali multisito e di indennizzo automatico per mancato rispetto di periodicità di fatturazione nel caso di clienti finali di cui al predetto Codice; l'Autorità ha contestualmente sospeso, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, l'efficacia delle previsioni di cui agli articoli 1, comma 1.1, all'articolo 2, comma 2.2, ed all'articolo 14, comma 14.1, limitatamente alla parte in cui richiama l'articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto

i., del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale;

- a seguito della deliberazione ARG/com 196/10, l'Autorità ha pubblicato il DCO 39/10 a mezzo del quale ha formulato in particolare proposte relative:
 - a. alla definizione di cliente finale multisito con proposta di conferma della formulazione precedentemente adottata con l'articolo 1, comma 1.1;
 - b. alla definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale nel caso di clienti finali multisito, con proposta di conferma della formulazione precedentemente adottata con l'articolo 2, comma 2.2, e proponendo che il Codice non trovi applicazione qualora l'esercente la vendita accerti che il cliente finale sia caratterizzato da un consumo complessivo superiore a 200.000 Smc/anno in virtù della sommatoria dei consumi associati a tutti i punti di riconsegna nella titolarità del cliente finale medesimo e, nel caso di cliente finale di energia elettrica, qualora l'esercente la vendita accerti che almeno uno dei punti di prelievo nella titolarità del cliente finale sia alimentato in media tensione;
 - c. all'estensione al settore elettrico della previsione, già contenuta nel Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale, relativa al riconoscimento di un indennizzo automatico per violazione della clausola contrattuale, contenuta nel contratto liberamente definito dalle parti, disciplinante la periodicità di fatturazione e conferma di tale indennizzo automatico nel settore del gas naturale;
 - d. all'entrata in vigore delle modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale a partire dal 1° luglio 2011.

Considerato inoltre che:

- in relazione alla definizione di cliente finale multisito e conseguente ambito di applicazione:
 - a. la maggior parte degli esercenti la vendita e le loro Associazioni rappresentative non condividono la proposta dell'Autorità, ritenendo diversamente confacente la definizione di cliente finale multisito contenuta nel TIQV in ragione del riferimento a uno o più contratti e non al singolo contratto con più punti di prelievo/riconsegna sottolineando che la definizione proposta dall'Autorità possa portare all'applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale anche a clienti finali con consumi complessivamente superiori alla soglia fissata o connessi in media tensione per effetto della conclusione di altri separati contratti di fornitura;
 - b. i predetti soggetti hanno ad ogni modo accolto favorevolmente quanto proposto dall'Autorità per quel che riguarda la non applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale nel caso in cui l'esercente la vendita accerti che il cliente è caratterizzato da un consumo complessivo superiore a 200.000 Smc/anno in virtù della sommatoria dei consumi associati a tutti i punti di riconsegna nella titolarità del cliente finale medesimo; e, per quel che attiene invece ad un cliente finale di energia elettrica, la non applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita

- di energia elettrica e di gas naturale qualora l' esercente la vendita accerti che almeno uno dei punti di prelievo nella titolarità del cliente finale non è alimentato in bassa tensione;
- c. una parte degli esercenti la vendita e loro Associazioni rappresentative ritengono in generale opportuno adottare una definizione omogenea di cliente finale multisito con riferimento ai diversi provvedimenti di regolazione e come sia necessario non comprendere nell'ambito di applicazione del Codice i clienti dotati di sufficiente capacità negoziale in quanto caratterizzati da più punti di prelievo/riconsegna o che, pur avendo tutti siti in bassa tensione o punti di riconsegna con consumo complessivo non superiore a 200.000 Smc/anno, siano dotati di potere contrattuale superiore a quello dei clienti monosito;
 - d. un esercente la vendita propone inoltre di escludere dall'ambito di applicazione anche i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione titolari di partita Iva con almeno dieci punti di prelievo in quanto dotati di adeguata capacità negoziale; proposta simile, basata su un definito numero di punti di prelievo o soglia di consumo, è stata avanzata da una Associazione rappresentativa dei venditori;
 - e. un esercente la vendita condivide la proposta dell'Autorità in quanto la stessa non comporta oneri gestionali relativamente a forniture per punti di prelievo e/o riconsegna estranei alla proposta contrattuale, proponendo comunque di includere nella definizione di cliente finale multisito anche il cliente finale che stipula, con il medesimo esercente, un contratto diverso per ciascun punto di prelievo/riconsegna;
 - f. le Associazioni dei clienti finali sia domestici sia non domestici condividono la proposta dell'Autorità di confermare la già esistente definizione di cliente finale multisito ed il relativo ambito di applicazione, ritenendo pertanto che debbano essere tutelati i clienti finali con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno ed i clienti finali alimentati in bassa tensione;
- in relazione all'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione:
 - a. gli esercenti la vendita e le loro Associazioni rappresentative non condividono la proposta dell'Autorità di confermare nel settore del gas naturale e di introdurre nel settore elettrico l'indennizzo automatico in quanto lo stesso sarebbe applicato ad una fattispecie spesso indipendente dalla volontà degli esercenti la vendita, quali le tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura o la mancanza, in caso di switching, dei dati effettivi di misura o le incongruenze relative ai dati forniti dal cliente stesso;
 - b. i ricordati soggetti inoltre lamentano difficoltà nello scambio di informazioni relative ai dati di misura e dovute al mancato completamento della definizione dei flussi informativi tra distributori e venditori;
 - c. gli esercenti la vendita e le loro Associazioni rappresentative non condividono la determinazione dell'importo dell'indennizzo automatico, pari ad euro 30,00 , che rischierebbe di abbattere il ridotto margine di redditività associato alle forniture del mercato retail con particolare riferimento a quelle domestiche e segnalano come la sospensione della fatturazione nei casi sopra riportati sia necessaria per permettere una fatturazione precisa ed evitare così le contestazioni dei clienti finali; gli stessi precisano inoltre che il cliente finale stesso non subisce un danno e che la sospensione della fatturazione causa

- all'esercente la vendita un mancato incasso ed un aumento del rischio creditizio;
- d. un'Associazione degli esercenti la vendita propone di non introdurre l'indennizzo automatico nel settore elettrico almeno fino a quando i processi di standardizzazione dei flussi di comunicazione inerenti alla misura non siano completati ed un'altra, inoltre, di non confermarlo per il gas;
 - e. una parte degli esercenti la vendita e delle loro Associazioni rappresentative ritiene opportuno introdurre un monitoraggio del rispetto della periodicità di fatturazione in luogo della immediata applicazione di indennizzi automatici, procedendo in modo graduale alla eventuale definizione, a valle del riscontrato inadempimento da parte degli esercenti, di indicatori generali relativi al rispetto delle tempistiche di fatturazione;
 - f. un esercente la vendita condivide la proposta dell'Autorità di applicare l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione sia nel caso di clienti finali domestici sia nel caso di clienti finali non domestici, sia nel settore del gas naturale sia nel settore elettrico;
 - g. le Associazioni dei clienti finali sia domestici sia non domestici evidenziano come la prolungata mancata fatturazione possa rappresentare un pregiudizio significativo per i clienti nella misura in cui generano ingenti conguagli, non consentono una corretta pianificazione della spesa e, soprattutto per le PMI, una corretta imputazione di oneri in bilancio; le medesime Associazioni ritengono che il valore dell'indennizzo automatico di 30,00 euro, seppure minimo, possa essere considerato accettabile e possa rappresentare un deterrente volto a garantire il rispetto della periodicità di fatturazione, osservando altresì che il venditore può sempre ovviare alla mancanza del trasferimento del dato di misura da parte del distributore incentivando l'autolettura;
- in relazione all'entrata in vigore del provvedimento:
 - a. un esercente la vendita condivide l'entrata in vigore al 1° luglio 2011 e due esercenti la vendita ritengono più congrua l'entrata in vigore al 1° gennaio 2012;
 - b. un'Associazione dei consumatori condivide la proposta dell'Autorità ed un'altra Associazione specifica che le nuove previsioni in materia di indennizzo automatico ed in materia di cliente multisito dovrebbero entrare in vigore rispettivamente decorsi 90 giorni e 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento finale.

Ritenuto che:

- sia necessario apportare modifiche al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale in tema di cliente multisito e di indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
- sia in particolare opportuno eliminare la definizione di cliente finale multisito e prevedere la non applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale qualora sia noto all'esercente la vendita proponente che il cliente finale, a prescindere dai punti di prelievo/riconsegna oggetto della proposta contrattuale, sia caratterizzato da consumi complessivi superiori a 200.000 Smc/anno e/o da punti di prelievo in media tensione;

- la predetta previsione sia idonea a contemperare gli interessi di esercenti la vendita e clienti finali considerato che i clienti finali con siti alimentati in media tensione e/o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno risultano dotati di sufficiente capacità negoziale;
- sia necessario confermare il diritto del cliente finale di ricevere un indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione – imputabile all’esercente la vendita o all’impresa di distribuzione - tenuto conto che la mancata emissione e mancato invio di un documento di fatturazione al cliente finale - secondo le scadenze contrattualmente definite - è causa di un pregiudizio per il cliente finale stesso, anche in riferimento all’impossibilità di pianificazione e/o contabilizzazione della spesa associata alla fornitura energetica;
- sia comunque al contempo necessario - al fine di bilanciare gli interessi di esercenti la vendita e clienti finali emersi in consultazione ed in analogia con quanto già previsto dal TIQV - ridefinire il valore dell’indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, ritenendo congruo un importo pari ad euro 20,00;
- in considerazione delle segnalazioni di esercenti la vendita e loro Associazioni rappresentative, ed ai sensi di quanto previsto al punto 1 della deliberazione ARG/com 196/10, sia comunque necessario disporre una nuova consultazione al fine di definire correttamente la disciplina dei casi in cui l’indennizzo automatico debba essere corrisposto dall’impresa di distribuzione, per causa alla stessa imputabile, tramite l’esercente la vendita, oltre ad eventuali obblighi di comunicazione ed informazione all’Autorità per i casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione e relative cause;
- sia conseguentemente necessario confermare la previsione - sospesa con deliberazione ARG/com 196/10 - dell’Articolo 14, comma 14.1, nella parte in cui richiama l’Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale, stabilendo che la stessa entri in vigore a partire dal 1° settembre 2011 e comunque non prima della conclusione del procedimento di cui al precedente alinea

DELIBERA

1. di adottare a partire dal 1° gennaio 2011 le seguenti modifiche del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione ARG/com 104/10:
 - a. all’Articolo 1 (*Definizioni*), comma 1.1, la definizione “cliente finale multisito” è abrogata;
 - b. all’Articolo 2 (*Oggetto ed ambito di applicazione*), il comma 2.1 è sostituito dal seguente comma:

“2.1 Il presente Codice di condotta commerciale trova applicazione nel caso in cui al cliente finale, a cui siano riconducibili punti di riconsegna esclusivamente alimentati in bassa tensione e/o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 SmC/anno, venga proposto un contratto di fornitura per uno o più punti di prelievo/riconsegna.”;
 - c. sempre all’Articolo 2, il comma 2.2 è abrogato;

- d. all'Articolo 14 (*Casi di indennizzo automatico*), il comma 14.1 è sostituito dal seguente comma:
- “14.1 L'esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale interessato un indennizzo automatico pari a:
- a) 20 (venti) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 11.1, lettera g, punto i.;
 - b) 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.4.”;
2. di confermare la previsione di cui all'Articolo 14, comma 14.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale approvato con la deliberazione ARG/com 104/10 nella parte in cui richiama l'Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., del Codice stesso, per come modificata ai sensi del precedente punto 1., lettera d., e di prevedere che la stessa entri in vigore a partire dal 1° settembre 2011 e comunque non prima della conclusione del procedimento di cui al successivo punto 3.;
 3. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal punto 1 della deliberazione ARG/com 196/10, uno o più documenti di consultazione per la formazione di provvedimenti a disciplina dei casi in cui l'indennizzo automatico debba essere corrisposto dall'impresa di distribuzione, per causa alla stessa imputabile, tramite l'esercente la vendita, oltre che di eventuali obblighi di comunicazione ed informazione all'Autorità per i casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione e relative cause;
 4. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 3. si concluda entro il 10 febbraio 2011;
 5. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché proceda, sentito il Direttore della Direzione Mercati, allo svolgimento delle attività istruttorie e conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 3.;
 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
 7. di pubblicare il testo del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali modificato in accordo al presente provvedimento.

14 dicembre 2010

Il Presidente Alessandro Ortis